



Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 57

In data 29/09/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GESTIONALE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "VASCHE DELL'EX ZUCCHERIFICIO" IN COMUNE DI CREVALCORE

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di settembre alle ore 20.45, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, come prescritto dall'articolo 14 (6° comma e 7° comma) e art. 7 comma 2 dello Statuto del Comune di Crevalcore e in base a quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento Comunale, si è riunito sotto la presidenza della Presidente del Consiglio Nannetti Mariarosa il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione, previa notifica di invito scritto a domicilio.

L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BROGLIA Claudio	SI		12	MELARA Emanuele	SI	
2	PEDRETTI Luca	SI		13	LENZI Luca	SI	
3	ZUCCHELLI Andrea	SI		14	FIOCCHI Elena		SI
4	GHELFI Federico		SI	15	PALLI Enrico Maria	SI	
5	NANNETTI Mariarosa	SI		16	VALENTE Agnese	SI	
6	ARDIZZONI Anna	SI		17	SALINA Anna Maria	SI	
7	BOVINA Benedetto	SI		18	CANE' Alberto	SI	
8	TAMBURELLA Giuseppe	SI		19	ALBERTI Cristiano	SI	
9	LANZONI Marzio	SI		20	VINCENZI Christian	SI	
10	LODI Caterina	SI		21	MARIGGIO' Leonardo	SI	
11	ATTI Massimo	SI					
PRESENTI: 19				ASSENTI: 2			

Sono presenti gli assessori extraconsiliari: **BARALDI QUERZA' MARTELLI REBOTTINI BEGHELLI GIANDINOTO**

Partecipa il Segretario Generale Lucia Ronsivalle

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i tre consiglieri Signori: **LANZONI Marzio ALBERTI Cristiano ARDIZZONI Anna**

Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

L'Assessore **Martelli**, in merito all'oggetto n. 7 dell'ordine del giorno, illustra la proposta di deliberazione.

Palli: "Dunque, ho visto che è stata fatta anche quella modifica riguardo alle attività sportive e manifestazioni, sì, però non è stato corretto per quanto riguarda le sanzioni perché nelle sanzioni si parla ancora di attività sportive, invece di manifestazioni sportive e, secondo me, è logico anche correggere nelle sanzioni senno non c'è corrispondenza. Quindi o si propone l'emendamento... è l'art. 16 al punto j), sono due. L'altra parte è già stata modificata mentre qui bisognerebbe sostituire la parola attività in parola manifestazioni, com'è l'altro punto."

Martelli: "Per spiegare perché senno sembra che uno passi a fare footing e prende la multa. Non è il caso perché uno può passare per Via Bandita a fare footing e non succede niente, tanto per fare un esempio banale."

Nannetti: "A parte questo, altro...Quindi la proposta di emendamento è di sostituire la parola attività con manifestazioni."

Palli: "Adesso recita così l'art. 16 punto j): <Le attività sportive a carattere agonistico, le attività sportive non autorizzate...>. Dopo dovrebbe suonare in questo modo: <Le manifestazioni sportive a carattere agonistico, le manifestazioni sportive non autorizzate...>, due volte."

Si procede quindi a mettere ai voti l'emendamento appena proposto e, preso atto della seguente votazione, palesemente espressa dai n. 19 consiglieri presenti e tutti votanti, che si conclude con il seguente risultato:

- n. 19 voti favorevoli

si dichiara approvato l'emendamento all'unanimità.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 13/12/2010 è stato approvato, ai sensi della LR 6/05 – art. 53, l'Atto Istitutivo dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Vasche ex Zuccherificio" in Comune di Crevalcore;
- l'Art. 5 dell' Atto istitutivo sopracitato. stabilisce che il Comune di Crevalcore è tenuto ad elaborare ed approvare, previo acquisizione di formale parere della Provincia di Bologna, il Regolamento dell'A.R.E.;
- il Regolamento costituisce lo strumento di carattere gestionale e regolamentare attraverso cui attuare le finalità e gli obiettivi specifici di cui all'art. 2, nonché le norme di attuazione e di tutela di cui all'at. 4 dell'Atto istitutivo dell'ARE;

Vista la proposta di "Regolamento gestionale dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Vasche ex Zuccherificio" in Comune di Crevalcore predisposta nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 dell'Atto Istitutivo dell'A.R.E. sopracitata;

Visto il parere espresso dalla Provincia di Bologna, Settore Ambiente, Servizio Pianificazione Paesistica con propria nota P.G. 120602 del 14/072011 in merito alla suddetta proposta di Regolamento;

Recepito le modifiche/integrazioni al testo della proposta di Regolamento gestionale dell'A.R.E. "Vasche ex zuccherificio" contenute nella suddetta nota, condizione necessaria per acquisire il parere favorevole della Provincia di Bologna;

Dato atto che lo stesso Regolamento è stato oggetto di apposita discussione in Commissione Statuto nella seduta del 22/09/2011, come da verbale agli atti;

Ritenuta la proposta di Regolamento meritevole di approvazione nulla avendo da obiettare in merito;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all'oggetto resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Preso atto della votazione dell'emendamento soprariportata;

Preso atto della votazione della deliberazione nel suo complesso, comprensiva dell'emendamento presentato, palesemente espressa dai n. 19 consiglieri presenti e tutti votanti, che si conclude con il seguente risultato:

- n. 19 voti favorevoli

Delibera

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di "**Regolamento gestionale dell'A.R.E. Vasche ex zuccherificio in Comune di Crevalcore**", il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati in esso richiamati.

Successivamente, con separata votazione, palesemente espressa dai n. 19 consiglieri presenti e tutti votanti, che si conclude con il seguente risultato:

- n. 19 voti favorevoli

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimità.

ML/ba/Allegato

Allegato 1) alla Deliberazione di C.C. n° 57 del 29/09/2011



REGOLAMENTO GESTIONALE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "VASCHE EX ZUCCHERIFICIO" IN COMUNE DI CREVALCORE

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento viene definito ai sensi dell'Art. 5 dell'Atto Istitutivo dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Vasche ex zuccherificio", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 13/12/2010, a cui si rimanda per ogni aspetto inerente i rapporti con l'Amministrazione Provinciale di Bologna in merito all'istituzione dell'A.R.E.

Art. 1) Individuazione e delimitazione

Il perimetro dell'Area di Riequilibrio Ecologico (di seguito detta ARE) "Vasche ex zuccherificio" è individuato dall'Atto Istitutivo e recepito nelle cartografie del PSC del Comune di Crevalcore.

I confini dell'ARE :

- **Nord:** linea immaginaria che corre parallela alle arginature delle vasche ad una distanza di 150 mt dalle stesse;
- **Est:** corso del Canale Collettore Acque Alte
- **Sud:** Via di Mezzo Levante
- **Ovest:** area artigianale di zona Beni Comunali

L'ARE "Vasche ex zuccherificio" rientra nella Z.P.S. IT4050025 "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore".

Al presente Regolamento viene allegata quale parte integrante e sostanziale la planimetria in scala 1:7.500 in cui vengono evidenziati i confini perimetrali dell'ARE e le specifiche destinazioni riguardanti il suo territorio (aree di tutela, ecc.).

Fogli e Mappali catastali

foglio 88 mappale 20;

foglio 89 mappali: 16, 17, 31, 32, 33, 34, 36, 181;

foglio 100 mappali: 17, 18, 19, 27, 31, 44, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 268 e 272.

Superficie = 65,03 ettari

Art. 2) Finalità e obiettivi gestionali

Si individuano le seguenti finalità, di cui all'Art. 2 dell'Atto Istitutivo:

- la tutela, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, presente e potenziale;
- il miglioramento della fruizione e della gestione dell'area;
- la promozione di azioni ed interventi per il miglioramento qualità delle acque
- l'individuazione, l'applicazione e la sperimentazione di metodologie gestionali integrate.

Alla luce delle finalità sopra riportate l'istituzione dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" intende perseguire l'obiettivo generale di tutelare, riqualificare e valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale,

idraulico e testimoniale custodito in tale area e al tempo stesso consentirne la fruizione per scopi didattici, di ricerca e di svago, nel pieno rispetto delle specie vegetali ed animali, nonché degli habitat presenti.

Quanto precedentemente riportato è da perseguire mediante:

- a) conservazione, ripristino e sviluppo del funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori scientifici, culturali, educativi, estetici, ricreativi, economici e sociali;
- b) promozione della conoscenza e della fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservazione e valorizzazione dei luoghi, delle identità storico-culturali delle popolazioni locali e dei prodotti tipici, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del territorio dell'area protetta;
- d) integrazione delle aree protette con le strategie di pianificazione della qualità ambientale e paesaggistica per la promozione dello sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
- e) coazione alla gestione coordinata, locale e generale, del sistema delle aree protette, della rete ecologica, della Rete Natura 2000 e dei progetti sostenibili di scala regionale, interregionale e nazionale.

I Comuni, la Provincia e gli altri Enti coinvolti nella gestione dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" perseguono inoltre gli obiettivi gestionali specifici indicati nell'Atto istitutivo e quelli che dovessero emergere nel corso del tempo.

Art. 3) Enti promotori

Concorrono a realizzare finalità ed obiettivi dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" di cui al precedente Art. 2), in base alle rispettive competenze istituzionali, il Comune di Crevalcore, la Provincia di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, mediante interventi coordinati e ai sensi delle normative vigenti e degli accordi assunti in materia.

Viene garantito e favorito il coinvolgimento di Enti, Associazioni e Cittadini a vario titolo interessati a perseguire le finalità e gli obiettivi dell'ARE, di cui al precedente Art. 2).

Art. 4) Ente gestore

Il Comune di Crevalcore è riconosciuto Ente gestore dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" ai sensi della L.R. n. 6/2005 e della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 13/12/2010.

Per l'espletamento delle proprie funzioni di Ente gestore il Comune può avvalersi di un Operatore della gestione (costituito da uno o più enti, associazioni, società, liberi professionisti) a cui conferire l'incarico di supporto tecnico alla manutenzione dell'ARE nonché di monitoraggio scientifico dello stato di conservazione degli habitat ivi presenti.

La gestione dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" può essere fatta rientrare, mediante specifici accordi e atti conseguenti, in una forma gestionale unitaria, integrata e coordinata con altre Aree Protette al fine di massimizzare il perseguimento dei propri obiettivi istitutivi, di ricercare forme di ottimizzazione delle risorse e di stimolare sinergie funzionali.

L'Ente gestore dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" coordina e supervisiona le attività gestionali e manutentive, decide le linee di indirizzo su proposta dell'eventuale Operatore della gestione ed avalla preventivi e consuntivi su base annuale.

E' compito dell'Ente gestore procedere a periodici controlli delle attività manutentive e gestionali.

Art. 5) Operatore della gestione

L'Operatore della gestione dell'ARE "Vasche ex zuccherificio", individuato ai sensi del precedente Art. 4), si occupa dell'espletamento delle azioni gestionali e manutentive finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2). L'Operatore della gestione provvede annualmente (entro il 30 novembre di ogni anno) alla formulazione di una proposta gestionale iniziale e alla redazione di un consuntivo finale da sottoporre all'approvazione da parte dall'Ente Gestore.

L'Operatore della gestione definisce i contenuti tecnici degli interventi di conservazione da attuarsi presso l'ARE e provvede all'individuazione e alla supervisione delle ditte e delle figure esecutrici delle attività manutentive e degli interventi conservazionistici.

L'Operatore della gestione si interfaccia con le realtà associative e organizzate del territorio.

L'Operatore della gestione provvede alla stesura, da sottoporre al Comune di Crevalcore, di una "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili nell'ARE", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione e ai sensi di quanto previsto all'Art. 8) dell'Atto istitutivo.

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI

Art. 6) Zonizzazione per la tutela

Il territorio rientrante nell'ARE "Vasche ex zuccherificio" viene assoggettato ai tre livelli di tutela di seguito riportati. Le delimitazioni delle diverse destinazioni corrispondono a quanto indicato nell'allegata Cartografia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

- 1 - area di tutela speciale "Zona umida", corrispondente alle vasche che costituivano i bacini di decantazione delle acque reflue dell'ex zuccherificio;
- 2 - area di tutela speciale "Bosco", corrispondente alle fasce boscate localizzate principalmente attorno ai bacini idrici;
- 3 - area di tutela "Generale", corrispondente principalmente alle superfici a destinazione agricola, ad esclusione delle aree di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Funzioni e forme di tutela delle diverse zonizzazioni vengono dettagliate negli articoli 7), 8), 10), 11) e 12) del presente Regolamento.

Art. 7) Attività consentite

Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "Vasche ex zuccherificio" sono consentiti :

- a) l'utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, nonché secondo le modalità previste dal presente Regolamento e fatte salve le altre normative vigenti in materia;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, dei canali, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'A.R.E., da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- c) l'attività edilizia intesa come solo recupero dell'esistente, che dovrà avvenire per finalità proprie dell'A.R.E.;
- d) la realizzazione di eventuali specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruttive, conservazionistiche, non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- e) interventi mirati al miglioramento naturalistico ed interventi dettati da esigenze colturali dei terreni che, in quest'ultimo caso, non pregiudichino l'assetto morfologico esistente;
- f) azioni di controllo delle specie faunistiche al fine di perseguire le finalità di gestione di cui al precedente Art. 2). Tali azioni dovranno essere specificamente sottoposte da parte dell'ente gestore dell'ARE alla Provincia di Bologna che provvederà alla relativa pianificazione ed attuazione sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
- g) azioni di controllo delle specie vegetali, che dovranno essere specificamente autorizzate dalla Provincia in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- h) interventi volti al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie faunistiche e floristiche autoctone presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Operatore della gestione dell'ARE da approvarsi da parte dell'Ente Gestore;
- i) l'accesso all'interno dell'A.R.E. con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti, qualora finalizzato alle normali attività agricole, idrauliche ed ambientali, funzionali alle esigenze di servizio dell'A.R.E., per consentire l'accesso alle strutture di servizio e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore;
- j) l'accesso al pubblico, lungo i percorsi di visita individuati e segnalati e secondo quanto meglio dettagliato al successivo Art. 10);

Art. 8) Attività vietate

Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "Vasche ex zuccherificio" è vietato ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui all'Art.2).

In particolare sono vietati:

- a) le opere di edificazione (ad eccezione di quelle previste alla lettera 'c' del precedente Art. 7), anche in forma precaria, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei terreni incolti e/o attualmente ricoperti da vegetazione naturale, gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b) l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e paleontologico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo;
- c) ogni modalità di gestione venatoria ed alieutica in contrasto con le finalità di tutela naturalistica proprie dell'A.R.E.;
- d) il disturbo e il danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo consentite e delle forme di gestione delle zone di protezione della fauna di cui al Capo III della L.R. 8/94 e s.m.i.;
- e) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- f) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- g) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- h) l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzione di suoni e rumori molesti;
- i) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco, fatti salvi i diritti di proprietà o equipollenti;
- j) lo scarico civile nelle acque qualora non specificamente autorizzato, nonché i prelievi di acqua dal bacino, a scopo irriguo, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna presente o potenziale nel sito;
- k) lo spandimento, all'interno delle aree di specifico valore naturalistico presenti nell'A.R.E., di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante;
- l) le manifestazioni sportive a carattere agonistico e le manifestazioni sportive non autorizzate dall'Ente Gestore dell'A.R.E.

Art. 9) Accesso e fruizione

L'accesso del pubblico per le visite all' A.R.E. è libero ed è consentito unicamente da Via Bandita, secondo le disposizioni di seguito riportate:

- la visita deve avvenire nel massimo rispetto della flora e della fauna; essa è consentita solo durante le ore diurne, procedendo a piedi e restando rigorosamente entro il percorso appositamente segnalato dall'Ente di gestione; il transito con la bicicletta è consentito unicamente sulla via Bandita;
- l'osservazione dell'interno delle vasche deve avvenire obbligatoriamente utilizzando gli appositi capanni muniti di feritoie; durante e dopo l'osservazione la porta di accesso del capanno deve essere chiusa a cura del visitatore. Entro i capanni occorre mantenere un atteggiamento estremamente rispettoso della quiete degli altri visitatori e delle specie animali osservabili;
- l'accesso all'interno delle vasche e sul ciglio delle arginature perimetrali è severamente vietato;
- I gruppi superiori alle 10 persone e le scolaresche dovranno essere guidati da personale autorizzato dall'Operatore della gestione. Le visite guidate e la definizione dei giorni, degli orari e delle modalità avvengono in accordo con l'Operatore della gestione che tiene monitorati i flussi di accesso sulla scorta della capacità di carico degli ecosistemi presenti. Delle visite guidate viene mantenuta nota a cura dell'Operatore della gestione;
- l'accesso dei cani è consentito unicamente su via Bandita e solo se condotti al guinzaglio. Lungo i percorsi di visita, e a maggior ragione al di fuori di questi, è severamente vietato l'accesso con cani liberi o al guinzaglio;
- sono ammesse visite guidate da parte di altri Enti ed Associazioni autorizzate dall'Ente di gestione dell'ARE;
- i sopralluoghi a scopo scientifico e di ricerca che richiedano di uscire dal tracciato del percorso di visita devono essere preliminarmente concordati ed autorizzati per iscritto dall'Ente gestore dell'A.R.E.; i ricercatori ammessi sono tenuti a presentare l'autorizzazione agli incaricati della

vigilanza e, in ogni caso, ad attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento prescritte dal presente Regolamento.

Specifiche ed ulteriori modalità di accesso, in senso ulteriormente restrittivo (ad esempio in coincidenza con il periodo riproduttivo di alcune specie animali od in coincidenza di altri eventi particolarmente delicati per l'equilibrio naturale del sito o di situazioni contingenti ed impreviste), potranno essere emanate dall'Ente gestore in accordo con l'Operatore della gestione, e saranno adeguatamente pubblicizzate e comunque comunicate almeno in corrispondenza dei punti d'accesso all'ARE.

I veicoli a motore non possono oltrepassare la sbarra posta su via Bandita. Sono esentati da tale obbligo:

- gli automezzi in dotazione al personale dell'Ente gestore o altri Enti/organismi tecnici e di vigilanza / controllo, per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
- gli automezzi in dotazione alle ditte incaricate dell'esecuzione di interventi di manutenzione;
- gli automezzi ufficialmente autorizzati dall'Ente gestore (es: automezzi utilizzati dai residenti od agricoltori per poter accedere ai propri fondi e/o eseguire lavorazioni)

Art. 10) Area di tutela speciale "Zona umida"

L'Area di tutela speciale "Zona umida", costituita dalle vasche che costituiscono i bacini di decantazione delle acque reflue dell'ex zuccherificio sito in zona Beni Comunali, viene prioritariamente individuata come luogo in cui provvedere alla ricostituzione di habitat funzionali alla conservazione ed incremento della biodiversità mediante tecniche di riqualificazione ambientale.

La gestione e la manutenzione della suddetta zona umida, deve basarsi principalmente sul controllo della qualità e del livello dell'acqua in modo da favorire lo sviluppo della massima ricchezza e diversità biologica e trofica e consentire, al contempo, la presenza di buone possibilità di riproduzione delle specie presenti. Particolare attenzione deve essere posta, soprattutto nel periodo tardo estivo, ai livelli ed alle condizioni trofiche dell'acqua all'interno delle vasche per prevenire possibili fenomeni di anossia con rischio di morte di pesci ed innesco di fenomeni di intossicazione da botulino.

La conservazione e la gestione della zona umida nel pieno rispetto delle sue componenti biologiche, è ritenuta prioritaria in quanto costituisce l'elemento di maggiore interesse dell'A.R.E.

E' consentita la distribuzione di cibo alla fauna selvatica solamente da parte di personale dell'Operatore della gestione, nonché delle associazioni opportunamente autorizzate dall'Operatore della gestione.

Questa area è fruibile esclusivamente lungo il percorso di visita.

Art. 11) Area di tutela speciale "Bosco"

L'Area di tutela speciale "Bosco" corrisponde alle fasce boscate localizzate principalmente attorno ai bacini idrici, secondo la perimetrazione indicata nella allegata Cartografia.

L'area non risulta fruibile, se non in corrispondenza dei percorsi e dei punti attrezzati per la visita e la didattica.

La gestione dell'Area "Bosco" deve essere condotta in modo da garantirne nel tempo il mantenimento e lo sviluppo, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando i danni occasionali. Gli usuali interventi di manutenzione ordinaria (consistenti principalmente in pulizie localizzate in prossimità delle piante, potature di contenimento della loro chioma, triturazione periodica dell'erba lungo i percorsi di visita e irrigazioni di soccorso) nonché quelli a carattere straordinario (es: abbattimenti di specie arboree pericolose per l'incolumità degli utenti dell'A.R.E., messa a dimora di nuovi esemplari arborei ed arbustivi ecc.) devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Piano di Coltura e Conservazione dei terreni oggetto ad intervento pubblico siti in loc. Beni comunali – Vasconi ex zuccherificio" redatto dalla Provincia di Bologna e devono comunque essere specificatamente studiati con modalità e tempi che riducano al minimo il loro disturbo nei confronti dell'attività riproduttiva e della tranquillità delle comunità biologiche presenti nell'A.R.E..

Per gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree boscate e siepi presenti nell'A.R.E. non sono ammesse concimazioni con prodotti di sintesi, nè trattamenti diserbanti di alcun genere. La difesa fitosanitaria deve essere condotta utilizzando esclusivamente metodi di lotta biologica o integrata.

La salvaguardia dell'ecosistema dell'A.R.E. è prioritario rispetto alla esecuzione delle lavorazioni e degli interventi manutentivi.

Per quanto riguarda i nuovi rimboschimenti è da prevedersi l'utilizzo di materiale vegetale rigorosamente autoctono (od un giustificato uso di "piante tecniche", vale a dire specie alloctone con specifiche attitudini ecologiche) a ricostituire fitocenosi tipiche od inoculi vegetazionali.

Art. 12) Area di tutela "Generale"

L'Area di tutela "Generale" corrisponde sostanzialmente alle superfici a destinazione agricola incluse nell'ARE, secondo la perimetrazione indicata nella allegata Cartografia.

Questa zonizzazione è finalizzata a fornire le misure di tutela minime all'area protetta, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, Nelle aree coltivate, in particolare, viene incentivato il contenimento dell'uso dei fitofarmaci e le tecniche di conduzione agronomica a minor impatto ambientale.

L'Area di tutela generale costituisce un buffer con funzione di cuscinetto tra l'area centrale di Tutela speciale e il circostante territorio.

In quest'area sono auspicabilmente realizzabili interventi di rinaturazione con il coinvolgimento delle proprietà.

Art. 13) Monitoraggio, attività sperimentali e ricerca scientifica

L'Operatore della gestione, secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di Bologna, effettua monitoraggi volti alla conoscenza del patrimonio naturale esistente e alla sua evoluzione nel tempo, nonché sugli interventi effettuati. Nell'esecuzione dei censimenti e dei monitoraggi l'Operatore della gestione può avvalersi di volontari locali e altre figure di riconosciuta competenza di settore per la raccolta dei dati.

I risultati dei monitoraggi effettuati vengono utilizzati come riferimento per la gestione dell'ARE e trasmessi all'Ente Gestore ai fini dell'espletamento di quanto previsto all'Art. 3) dell'Atto istitutivo.

E' consentita l'attività sperimentale e la ricerca scientifica riguardo precise forme di conservazione del patrimonio naturale, ivi compresa la reintroduzione controllata di specie animali e vegetali e di tecniche gestionali e manutentive degli ambienti.

Una copia delle ricerche effettuate, in forma di relazione o pubblicazione, dovrà essere consegnata all'Ente Gestore al fine di dare corpo ad un archivio di documentazione scientifica utile per le attività conservazionistiche ed istituzionali specifiche.

Art. 14) Misure di conservazione, Piano di gestione e Valutazione di incidenza

La gestione dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" avviene tenendo conto di quanto previsto dalle Misure generali di conservazione del sito approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n.1224 del 2008 e di quanto verrà previsto dalle Misure specifiche di conservazione che verranno approvate dalla Provincia di Bologna, nonché dell'eventuale Piano di gestione che dovesse essere redatto dalla Provincia di Bologna.

Poiché l'ARE "Vasche ex zuccherificio " ricade nella Z.P.S. IT4050025 "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore", tutti i piani, progetti ed interventi che la interessino devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della L.R. 7/2004.

Art. 15) Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni previste nell'ambito del presente Regolamento viene esercitata dal Comune di Crevalcore e dall'Operatore della gestione.

La sorveglianza sul rispetto del presente Regolamento e l'accertamento e contestazione delle eventuali trasgressioni, è affidato ai corpi e servizi di Polizia locale, nello specifico al Corpo di Polizia Municipale dell'Associazione intercomunale Terred'acqua e al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, al Corpo Forestale dello Stato e agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie e alle altre figure, giuridicamente autorizzate ed aventi titolo ai sensi dell'Art. 55), comma 5), della LR 6/2005. Tali compiti spettano inoltre agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi, cui queste competenze sono riconosciute da leggi nazionali e regionali.

Art. 16) Sanzioni

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 60 e seguenti della legge regionale n. 6/2005, dal Codice Penale e da altre leggi e regolamenti dello Stato o della Regione e fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le residuali violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite in via generale ai sensi dell'art. 7bis del T.U.EE.LL n. 267/2000, ad eccezione delle seguenti ipotesi di violazione, per le quali sono previste specifiche sanzioni amministrative:


- a) l'asportazione di lieve entità di materiale litologico, mineralogico e paleontologico e l'effettuazione di scavi di lieve entità all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- b) l'esecuzione di attività di tipo venatorio all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" che risultano in contrasto con le finalità di tutela di cui all'Art. 2), è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 900,00 (pagamento in misura ridotta di € 300,00);
- c) l'esecuzione di attività di tipo alieutico all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" che risultano in contrasto con le finalità di tutela di cui all'Art. 2), è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- d) il disturbo della fauna, compresa la produzione di suoni e rumori molesti all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- e) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00) per ogni individuo rilasciato;
- f) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea, del suolo e della lettiera all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- g) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea autoctona all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- h) l'accensione di fuochi all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 800,00 (pagamento in misura ridotta di € 200,00);
- i) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00) e con il sequestro di quanto raccolto;
- j) le manifestazioni sportive a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- k) fatti salvi i casi espressamente autorizzati, l'accesso con cicli, motocicli e mezzi a motore sul percorso di visita all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- l) fatti salvi i casi espressamente autorizzati, l'accesso con cicli, motocicli e mezzi a motore al di fuori del percorso di visita all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- m) l'accesso all'ARE "Vasche ex zuccherificio" durante periodi di chiusura alla visita per motivi contingenti è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- n) l'accesso all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" di gruppi superiori alle 10 persone non accompagnati da personale autorizzato è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 20,00) da applicarsi per ogni persona;
- o) l'accesso di cani liberi (non condotti al guinzaglio) lungo la Via Bandita è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 100,00 (pagamento in misura ridotta di € 20,00);
- p) l'accesso di cani al guinzaglio ove non consentito è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 200,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- q) l'accesso di cani liberi ove non consentito è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- r) l'uscita non autorizzata dai percorsi di visita all'interno dell'ARE "Vasche ex zuccherificio" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00) da applicarsi per ogni persona.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo dovranno essere destinati al finanziamento delle attività gestionali nell'ARE "Vasche ex zuccherificio".

Autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni alle norme del presente Regolamento è il Sindaco del Comune di Crevalcore.

Confine e zonizzazione A.R.E. "vasche ex zuccherificio"
Allegato al Regolamento di gestione

scala 1:7.500



Legenda

-  Confini A.R.E. "vasche ex zuccherificio"
- Zonizzazione
-  Area tutela speciale "zona umida"
-  Area tutela speciale "bosco"
-  Area tutela "generale"

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GESTIONALE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "VASCHE DELL'EX ZUCCHERIFICIO" IN COMUNE DI CREVALCORE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Crevalcore, li 24/09/2011

1° AMMINISTRATIVA
Dott. Roberto Monaco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Crevalcore, li 28/09/2011

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Pietro Parisi

Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nannetti Mariarosa

Il Segretario Generale
Lucia Ronsivalle

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Crevalcore, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Annamaria Berveglieri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2011

[] Per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Crevalcore, li 29/09/2011

Il Segretario Generale
Lucia Ronsivalle
